

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per gli affari esteri*

**2007/2274(INI)**

22.1.2008

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2007 e sulla politica dell'Unione europea in materia  
(2007/2274(INI))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Marco Cappato

**INDICE**

**Pagina**

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....3

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2007 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2007/2274(INI))

*Il Parlamento europeo,*

- vista la nona relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (2007)<sup>1</sup>,
- visti gli articoli 3, 6, 11, 13 e 19 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 177 e 300 del trattato CE,
- visti la Dichiarazione universale dei diritti umani e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani<sup>2</sup>,
- vista la Carta delle Nazioni Unite,
- viste tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli facoltativi,
- visti gli strumenti regionali in materia di diritti umani, tra i quali in particolare la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il protocollo facoltativo sui diritti delle donne in Africa,
- viste l'entrata in vigore, il 1° luglio 2002, dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) e le sue risoluzioni relative alla Corte penale internazionale<sup>3</sup>,
- visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e il Piano UE del 2005 sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani<sup>4</sup>,
- visto il Protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
- visti la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e il relativo protocollo facoltativo,

---

<sup>1</sup> Documento del Consiglio 13288/1/07.

<sup>2</sup> Si veda l'allegato alla presente risoluzione.

<sup>3</sup> GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265; GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262; GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88; GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 576.

<sup>4</sup> GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>1</sup>,
- visti l'accordo di partenariato ACP-CE e la sua revisione<sup>2</sup>,
- viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani nel mondo,
- vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sulla quinta sessione del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e sull'esito dei negoziati sul Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHRC)<sup>3</sup>,
- vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea<sup>4</sup>,
- viste la sua risoluzione del 1° febbraio 2007 sull'iniziativa a favore di una moratoria universale sulla pena di morte nel quadro dell'ONU<sup>5</sup> e la risoluzione adottata il 18 dicembre 2007 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla moratoria universale sull'uso della pena di morte,
- vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili<sup>6</sup>, in cui si afferma che qualsiasi forma di mutilazione di questo tipo, di qualsiasi grado, costituisce un atto di violenza contro le donne equivalente alla violazione dei loro diritti fondamentali,
- vista la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell'uomo, nella quale si sottolinea che i diritti delle donne devono essere trattati espressamente in tutti i dialoghi in materia di diritti umani<sup>7</sup>,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet<sup>8</sup>,
- viste tutte le risoluzioni d'urgenza che ha adottato in materia di diritti umani,
- visto il Forum dell'Unione europea sui diritti umani, tenutosi a Lisbona nel dicembre 2007,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata il 30 marzo 2007 dalle Comunità europee e dalla maggioranza dei loro Stati membri, che stabilisce l'obbligo di integrare gli interessi e le preoccupazioni delle persone diversamente abili nelle azioni in materia dei diritti dell'uomo svolte nei confronti di paesi terzi,
- vista la nota di orientamento della Commissione su disabilità e sviluppo, destinata alle

<sup>1</sup> GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

<sup>3</sup> Testi approvati, P6\_TA(2007)0235.

<sup>4</sup> GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

<sup>5</sup> GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 91.

<sup>6</sup> GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

<sup>7</sup> Testi approvati, P6\_TA(2007)0381.

<sup>8</sup> GU C 3003 E del 13.12.2006, pag. 879.

delegazioni e ai servizi dell'Unione europea, pubblicata nel luglio 2004,

- viste la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti dell'uomo e le attività del Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani,
  - vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata nel dicembre 2006,
  - visti gli Orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario<sup>1</sup>, gli orientamenti sui bambini e i conflitti armati e gli orientamenti sui difensori dei diritti umani,
  - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0000/2008),
- A. considerando che la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel mondo nel 2007, elaborata dal Consiglio e dalla Commissione, fornisce una panoramica generale delle attività delle istituzioni dell'Unione europea in materia di diritti umani all'interno e all'esterno dell'Unione europea,
- B. considerando che la relazione annuale per il 2007 si prefigge l'obiettivo di esaminare, valutare e, in casi specifici, formulare critiche costruttive per quanto riguarda le attività in materia di diritti umani della Commissione e del Consiglio, nonché le attività globali del Parlamento,
- C. considerando che andrebbe riconosciuto che i risultati interni dell'UE in materia di diritti umani hanno un impatto diretto sulla sua credibilità e sulla sua capacità di attuare una politica esterna efficace,
- D. considerando che i diritti umani e la loro protezione poggiano – e andrebbero promossi in parallelo a questi fattori – sullo Stato di diritto, sulla governance democratica, sui principi della separazione dei poteri e della responsabilità politica, sulla separazione tra chiesa e Stato, nonché su diritti politici che consentono ai beneficiari stessi di far valere i diritti umani,
- E. considerando che è necessario adoperarsi per prestare maggiore attenzione al rispetto dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti politici, in sede di negoziazione e attuazione di accordi commerciali bilaterali o regionali, anche quelli conclusi con importanti partner commerciali,
- F. considerando che la giustizia, la libertà, la democrazia e lo Stato diritto, che garantiscono le libertà fondamentali e i diritti umani, sono i pilastri di una pace durevole e considerando che quest'ultima non può essere raggiunta mediante patti volti a proteggere i responsabili di abusi sistematici dei diritti umani o di violazioni del diritto internazionale umanitario,

---

<sup>1</sup> GU C 327 del 23.12.2005, pag. 4.

- G. considerando che le politiche di promozione dei diritti umani continuano ad essere minacciate in varie regioni del mondo, in quanto la violazione dei diritti umani va inevitabilmente di pari passo con lo sforzo da parte di chi li viola di ridurre l'impatto di qualsiasi politica che li promuova, particolarmente in paesi ove le violazioni dei diritti umani sono cruciali per mantenere al potere un governo non democratico,
- H. considerando che l'82% delle persone disabili continua a vivere sotto la soglia della povertà nei paesi in via di sviluppo e ad essere soggetto ai più gravi abusi dei diritti umani, tra cui la negazione del diritto alla vita e l'esposizione a trattamenti inumani o degradanti, e considerando che la situazione dei bambini disabili è particolarmente preoccupante a tal riguardo,
- I. considerando che, secondo la Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, "il godimento del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale", e considerando che la salute di tutte le persone è fondamentale per il conseguimento della pace e della sicurezza,
1. biasima il fatto che l'Unione europea sia ancora lontana dal realizzare una politica coerente e di grande impatto nell'affermazione e promozione dei diritti dell'uomo nel mondo; ritiene che siano necessari forti progressi nel rispettare in modo rigoroso le regole dell'Unione europea già esistenti in materia di diritti dell'uomo;
  2. ritiene che per compiere un salto di qualità nella promozione dei diritti dell'uomo, spesso ostacolati dal prevalere degli interessi nazionali degli Stati membri, sia necessario rafforzare la politica estera e di sicurezza comune, che deve considerare la promozione dei diritti dell'uomo come una priorità;
  3. invita la Commissione e il Consiglio a compiere sforzi maggiori per migliorare la capacità dell'Unione europea di rispondere rapidamente alle violazioni dei diritti umani da parte di paesi terzi, in particolare mediante l'integrazione della politica in materia di diritti umani nelle politiche dell'Unione europea nei confronti di tali paesi;

***Principi generali e proposte in materia di diritti umani, democrazia, pace e nonviolenza***

4. riafferma che i diritti dell'uomo – così come definiti nei principali strumenti e convenzioni internazionali, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – sono diritti universali, diritti naturali storicamente acquisiti, il cui concreto ed effettivo rispetto è garanzia indispensabile per l'attuazione e il rispetto della legalità e dell'ordinamento internazionale, per la promozione della pace, della libertà, della giustizia e della democrazia;
5. ritiene che l'effettiva "giustiziabilità" dei diritti dell'uomo in tutto il mondo – da parte di corti locali e nazionali o, quando questo non sia possibile, da parte di corti sopranazionali – debba essere obiettivo esplicito e centrale nelle politiche dell'Unione europea, a partire dalla politica estera e di sicurezza comune;
6. invita perciò Commissione e Consiglio a realizzare un'azione prioritaria di sostegno – sul modello di quanto fatto per l'istituzione della Corte Penale Internazionale – alle attività di

tutte le corti che siano impegnate nella tutela dei diritti dell'uomo; in particolare individua la necessità di offrire il massimo sostegno al lavoro della Corte interamericana dei diritti dell'uomo e della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, così come di contribuire a facilitare la creazione di una Corte dei diritti dell'uomo tra gli Stati non autoritari o dittatoriali dell'Asia e del Pacifico;

7. considera che lo stesso diritto alla democrazia – inteso come diritto di ogni cittadino a partecipare senza discriminazioni all'esercizio della sovranità popolare nell'ambito di istituzioni sottoposte allo stato di diritto – sia un diritto umano universale storicamente acquisito e riconosciuto in maniera esplicita dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Dichiarazione di Vienna del 1993 e dalla Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite; a tale diritto alla democrazia corrisponde il dovere per le istituzioni della comunità internazionale, per l'Unione europea e per tutti gli Stati membri di agire per la rimozione degli ostacoli al suo pieno godimento in tutto il mondo; la prospettiva strategica di tale sforzo dovrebbe consistere nella creazione di una vera e propria Organizzazione Mondiale della Democrazia e delle Democrazie, da ottenersi sia attraverso la trasformazione di istituzioni sovranazionali esistenti da rafforzare – a partire dalla Comunità delle Democrazie – che con la creazione di nuove;
8. ritiene che ogni Stato debba in ultima istanza sottoporre la propria sovranità a regole e giurisdizione sovranazionali istituite e da istituire per garantire l'effettiva applicazione delle norme e dei trattati internazionali in materia di diritti dell'uomo; lo "Stato nazionale a sovranità assoluta" infatti, in particolare quando costruito lungo linee di divisione etnica, linguistica o religiosa, è ormai inadeguato all'effettiva affermazione delle libertà individuali e al mantenimento della pace;
9. considera la nonviolenza gandhiana lo strumento più adeguato per il pieno godimento, l'affermazione, la promozione, il rispetto dei diritti dell'uomo fondamentali; ritiene necessario che la sua diffusione divenga obiettivo prioritario nella politica di promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia da parte dell'Unione europea e intende contribuire all'aggiornamento e allo studio delle moderne teorie e pratiche di azione nonviolenta, anche attraverso un'analisi comparata delle migliori pratiche storicamente utilizzate; al fine di dare centralità politica a tale sforzo, propone che nel 2009 sia convocata una Conferenza europea sulla nonviolenza e che l'anno 2010 sia dichiarato "anno europeo della nonviolenza"; chiede inoltre agli Stati membri di adoperarsi, all'interno del sistema delle Nazioni Unite, affinché si proclami la "decade della nonviolenza 2010-2020";

#### ***Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel mondo nel 2007***

10. sottolinea l'importanza della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel mondo per quanto riguarda l'analisi e la valutazione della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani e riconosce che la relazione offre una panoramica del volume crescente delle attività dell'Unione europea correlate ai diritti umani;
11. ritiene che occorra fornire maggiori informazioni per la valutazione di politiche precedenti e che sia opportuno proporre elementi e orientamenti per adattare le priorità politiche paese per paese; ribadisce la sua richiesta di valutazione dell'uso e dei risultati delle politiche, degli strumenti e delle iniziative dell'Unione europea in materia di diritti umani

in paesi terzi, anche mediante l'introduzione di indici e di altri criteri misurabili di valutazione;

12. si compiace della presentazione pubblica della relazione per il 2007 effettuata dal Consiglio e dalla Commissione in occasione della plenaria di dicembre 2007, contestualmente all'assegnazione da parte del Parlamento del premio annuale Sakharov per la libertà di pensiero al sig. Salih Mahmoud Mohamed Osman, proveniente dal Sudan; afferma di avere ora instaurato una prassi regolare che fa della tornata di dicembre del Parlamento europeo un riferimento annuale per le attività dell'UE in materia di diritti umani;
13. chiede nuovamente al Consiglio e alla Commissione di considerare la possibilità di stilare un elenco globale dei "paesi che destano particolare preoccupazione" relativamente alle violazioni dei diritti umani e sottolinea l'importanza di sviluppare criteri con i quali misurare e comparare i paesi per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, provvedendo a definire diverse categorie di paesi e quindi consentendo di stabilire priorità politiche specifiche;

#### ***Attività del Consiglio e della Commissione nell'ambito dei diritti umani in sedi internazionali***

14. rende omaggio al lavoro effettuato dalla Rappresentante personale per i diritti umani dell'Alto rappresentante, sig.a Riina Kionka, nel corso del 2007; rinnova il suo sostegno alle attività e all'impegno della Rappresentante personale volti ad aumentare la visibilità e a rafforzare il ruolo dell'UE nelle sedi internazionali che si occupano di diritti umani; si attende che l'Alto rappresentante, il Consiglio e tutti i rappresentanti degli Stati membri sostengano appieno il lavoro della Rappresentante personale nella promozione dei diritti umani;
15. ritiene che la capacità dell'Unione europea di prevenire, affrontare e gestire le crisi si sia dimostrata insufficiente e chiede al Consiglio di trasformare gradualmente gli aspetti civili della politica europea di sicurezza e di difesa in un "Servizio civile di pace" per la gestione di crisi civili a breve termine e per la costruzione della pace più a lungo termine; è dell'avviso che, in questo ambito, l'Unione europea dovrebbe rafforzare le reti della società civile sul terreno – a livello subnazionale, nazionale e regionale – in modo da favorire la creazione di un clima di fiducia, lo sviluppo delle capacità, il monitoraggio e una maggiore sensibilizzazione, sostenendo in tal modo l'istituzionalizzazione della partecipazione della società civile alle strutture di pace e sicurezza a livello regionale e subregionale;
16. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi con cui sono in corso negoziati per una futura adesione a firmare e ratificare tutte le convenzioni principali in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e i relativi protocolli facoltativi; richiama l'attenzione degli Stati membri dell'Unione europea in particolare sulla necessità di ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle



loro famiglie, che finora<sup>1</sup> nessuno Stato membro ha ratificato;

17. chiede la ratifica tempestiva della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri; ribadisce che il protocollo facoltativo dovrebbe essere ritenuto parte integrante di detta convenzione e chiede l'adesione simultanea alla convenzione e al protocollo;
18. sottolinea la necessità di migliorare il coinvolgimento attivo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nelle questioni attinenti i diritti umani e la democrazia, alla luce della loro partecipazione in varie sedi internazionali nel corso del 2007, tra cui il primo anno di lavoro della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC), l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa;
19. chiede un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea; accoglie con favore il fatto che l'11 marzo 2007 sia stato firmato un Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea e invita entrambe le parti a metterlo in pratica; fa particolare riferimento alle seguenti raccomandazioni contenute nella relazione Juncker:
  - la raccomandazione secondo cui il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa dovrebbe essere l'istituzione a cui l'Unione europea, come tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, potrebbe deferire tutti i problemi in materia di diritti umani non rientranti nel vigente dispositivo di monitoraggio e supervisione;
  - la raccomandazione di concepire tale dispositivo in modo da promuovere e rafforzare la democrazia e fare pieno uso della competenza della Commissione di Venezia;
20. rileva che l'UNHRC ha il potenziale per diventare un prezioso quadro di riferimento per le iniziative multilaterali dell'Unione europea nel campo dei diritti umani; deplora che durante lo scorso anno di attività questo nuovo organismo non abbia migliorato i risultati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani; confida nella messa in opera del meccanismo della revisione periodica universale per ottenere i primi concreti risultati e miglioramenti; invita Consiglio e Commissione a seguire da vicino tale processo per mettere in pratica la risoluzione 60/251 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che fonda la revisione periodica universale, sulla base di informazioni oggettive e affidabili, dell'adempimento da parte di ogni Stato membro dei propri obblighi e impegni nel campo dei diritti umani in modo tale da assicurare la copertura universale e la parità di trattamento per tutti gli Stati membri; invita il Consiglio dell'Unione europea a trovare modalità che consentano la partecipazione formale del Parlamento nel quadro di questa procedura di nuova istituzione;
21. accoglie con favore il fatto che la procedura di denuncia basata sulla precedente "procedura 1503" continuerà a consentire a singoli e a organizzazioni di sottoporre all'attenzione dell'UNHRC denunce circa violazioni gravi e solidamente attestate dei diritti umani e invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che le organizzazioni non governative (ONG) continuino ad essere ascoltate nell'UNHRC, in modo che possano

---

<sup>1</sup> Al giugno 2007.

avvalersi delle prerogative di presentare comunicazioni scritte e dichiarazioni orali garantite dal loro status consultativo;

22. riafferma l'importanza delle procedure speciali e dei "mandati Paese" all'interno del Consiglio dei Diritti Umani; condanna la scelta dell'Unione europea di promuovere una risoluzione che ha previsto di non rinnovare il mandato agli esperti sui diritti dell'uomo sul Darfur, come la scelta del Consiglio dei diritti umani di non rinnovare i mandati sulla Bielorussia e su Cuba;
23. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a proporre una riforma del Consiglio dei diritti umani affinché siano ammessi a farne parte soltanto i paesi che emettono un invito permanente per l'insieme delle procedure; nell'attesa di tale riforma, chiede di seguire tale regola nel determinare il sostegno europeo ai paesi candidati
24. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad aumentare la loro partecipazione e coordinamento per quanto riguarda la Comunità delle democrazie (CD), dato che il segretariato generale di quest'ultima avrà sede in Polonia e che la presidenza del suo Gruppo convocatore è detenuta attualmente dal Portogallo, che nel 2009 a Lisbona ospiterà ufficialmente la prossima Conferenza ministeriale; ritiene che una maggiore partecipazione da parte dell'Unione europea potrebbe migliorare l'influenza e la credibilità della CD, in particolare rafforzando il Caucus delle Nazioni Unite per la democrazia e favorendo una partecipazione più aperta e legittima degli attori della società civile alle attività della CD, soprattutto per quanto concerne il formato della Conferenza ministeriale;
25. invita a tal riguardo l'unione europea ad impegnarsi formalmente con altri governi democratici di altri gruppi regionali per avviare una cooperazione e una consultazione formali in seno all'UNHRC al fine di garantire il successo di iniziative mirate al rispetto dei principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite; ritiene che è solo mediante l'azione concertata di un'alleanza interregionale di Stati democratici, come la CD, che gli sforzi multilaterali dell'Unione europea nel campo dei diritti umani possono risultare efficaci nelle sedi dell'ONU, come è stato dimostrato recentemente dalla riuscita adozione, in data 18 dicembre 2007, di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'uso della pena di morte;
26. accoglie con favore il fatto che la Commissione, alla presidenza del processo di Kimberley per tutto il 2007, si sia avvalsa della sua posizione per rafforzare i meccanismi volti a porre termine alla circolazione di diamanti provenienti da zone di conflitto; ribadisce l'importanza del processo di Kimberley, data la connessione tra la cessazione del commercio in diamanti provenienti da zone di conflitto e il raggiungimento di una pace e di una sicurezza durature; accoglie altresì la Turchia e la Liberia come nuovi paesi partecipanti nel 2007 e si compiace della riammissione della Repubblica del Congo al processo di Kimberley (che conta ora su un numero totale di 48 partecipanti, tra cui la Comunità europea, che rappresenta 27 Stati);
27. accoglie con favore il fatto che la terza conferenza internazionale volta alla conclusione di un trattato internazionale per proibire la produzione, l'uso, il trasferimento e lo stoccaggio di bombe a grappolo, in linea con i principi del diritto internazionale umanitario, si sia

svolta a Vienna nel dicembre 2007 con il pieno sostegno dell'Unione europea<sup>1</sup>; invita la Romania e Cipro, in quanto unici due Stati membri che non vi hanno ancora provveduto, a firmare la dichiarazione di Oslo del 23 febbraio 2007; appoggia pienamente le prossime conferenze nel quadro del processo di Oslo previste dal 18 al 22 febbraio 2008 a Wellington e dal 19 al 30 marzo 2008 a Dublino; si aspetta che tutti gli Stati membri dell'Unione europea saranno in grado di firmare il trattato in occasione della cerimonia prevista ad Oslo verso la fine del 2008;

28. chiede al Consiglio e alla Commissione di perseverare nei loro vigorosi sforzi volti a promuovere la ratifica universale dello Statuto di Roma e l'adozione della necessaria legislazione attuativa nazionale, conformemente alla posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio del 16 giugno 2003 sulla Corte penale internazionale<sup>2</sup> (CPI) e al piano d'azione; segnala che non tutte le Presidenze del Consiglio perseguono questo obiettivo comune con lo stesso vigore; chiede a tutte le Presidenze di menzionare lo status della cooperazione con la CPI in tutti i vertici con paesi terzi; chiede che tali sforzi siano estesi fino a includere la ratifica e l'attuazione dell'accordo sui privilegi e le immunità della CPI, che costituisce un importante strumento operativo per la Corte; prende atto dell'entrata in vigore l'8 dicembre 2007 dell'accordo con il Regno Unito sull'applicazione delle sentenze (e dell'entrata in vigore di un accordo simile concluso con l'Austria nel 2005) e sollecita tutti gli Stati membri a prendere in considerazione accordi analoghi con la CPI; riconosce l'accordo di cooperazione e di assistenza tra la CPI e l'Unione europea quale importante strumento a complemento degli obblighi che incombono ai singoli Stati membri;
29. accoglie con favore il fatto che il Giappone abbia ratificato lo Statuto di Roma nel luglio 2007, portando così il numero totale di Stati firmatari a 105 al dicembre 2007; esorta la Repubblica ceca, in quanto unico Stato membro dell'Unione europea che non vi ha ancora provveduto, a ratificare quanto prima lo Statuto di Roma;
30. invita nuovamente tutti i paesi, ma in particolare gli Stati Uniti d'America, il Cile e la Turchia, a ratificare lo Statuto di Roma; esprime preoccupazione per il fatto che la mancata ratifica da parte degli Stati Uniti serve gli interessi di tutti gli Stati e i governi che mostrano palese noncuranza del diritto penale internazionale;
31. esorta tutti gli Stati membri a collaborare pienamente nell'ambito dei meccanismi internazionali di giustizia penale, e in particolare nel condurre i latitanti dinanzi alla giustizia; rileva a tal riguardo con soddisfazione la cooperazione della Repubblica democratica del Congo nel trasferimento di Germain Katanga alla CPI, la cooperazione della Serbia nell'arresto e nel trasferimento di Zdravko Tolimir al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e la cooperazione della Serbia e del Montenegro nell'arresto e nel trasferimento di Vlastimir Đjordjević all'ICTY; rileva tuttavia con preoccupazione che il Sudan continua a non cooperare con la CPI evitando di arrestare e trasferire Ahmad Muhammad Harun e Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman; rileva con preoccupazione che i mandati d'arresto della CPI relativi a quattro membri dell'Esercito di Resistenza del Signore (LRA) in Uganda non sono ancora stati eseguiti; rileva altresì con preoccupazione che Radovan Karadžić e Ratko Mladić sono ancora in libertà e non sono

---

<sup>1</sup> La conferenza ha visto la partecipazione di 140 rappresentanti della società civile e di 138 Stati (94 dei quali hanno aderito alla dichiarazione di Oslo o al processo di Oslo).

<sup>2</sup> G U L 150 del 18.6.2003, pag. 67.

stati consegnati all'ICTY; ribadisce a tal riguardo che la firma di un accordo di stabilizzazione e di associazione è subordinata alla piena cooperazione con l'ICTY e che ciò dovrebbe condurre all'arresto e al trasferimento di tutti i restanti imputati; ritiene inoltre che l'attuale procedimento a carico dell'ex Presidente della Liberia, Charles Taylor, avviato dal Tribunale speciale per la Sierra Leone all'Aia, costituisca uno sviluppo significativo verso la cessazione dell'impunità;

32. sottolinea la necessità di rafforzare il sistema di giustizia penale internazionale e a tal riguardo riconosce l'istituzione nel novembre 2007 del meccanismo di risposta rapida in campo giudiziario quale nuovo strumento di cooperazione internazionale per la fornitura di competenza e assistenza laddove l'identificazione, la raccolta e la conservazione di informazioni concorrerebbe a fornire un'ampia gamma di opzioni giudiziarie internazionali e transitorie<sup>1</sup>; esorta la CPI ad intensificare gli sforzi di sensibilizzazione al fine di coinvolgere le comunità che si trovano in situazioni soggette ad indagine in un processo di interazione costruttiva con la CPI, volto a promuovere la comprensione e il sostegno per il suo mandato, a gestire le aspettative e a consentire alle comunità in questione di seguire e capire il processo giudiziario penale internazionale; evidenzia il ruolo che possono avere i meccanismi non giudiziari nel trattare le violazioni dei diritti umani e il diritto penale internazionale, purché tali sforzi rispettino il dovuto processo e non siano fittizi;
33. accoglie con favore l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della risoluzione sui diritti delle popolazioni indigene e plaude al Consiglio e agli Stati membri per aver appoggiato l'adozione del testo, che creerà un contesto in cui gli Stati possono tutelare e promuovere i diritti delle popolazioni indigene senza esclusioni o discriminazioni; rileva al contempo con preoccupazione che, senza nuovi strumenti atti a garantire l'attuazione della risoluzione in questione, non si possono prevedere reali miglioramenti nella vita delle popolazioni indigene, soprattutto di quelle che vivono sotto regimi autoritari e dittatoriali; sollecita la Commissione a dare seguito alla sua attuazione, in particolare mediante lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

#### ***Risultati per quanto riguarda gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani***

34. invita nuovamente la Commissione e le ambasciate e i consolati degli Stati membri ad assicurare che tutto il loro personale sia pienamente a conoscenza degli orientamenti in materia di diritti umani; ritiene che il nuovo Servizio europeo per l'azione esterna debba essere utilizzato in modo proattivo per armonizzare gli approcci delle missioni degli Stati membri e della Commissione all'estero nel campo dei diritti umani, mediante la condivisione di strutture e di personale in modo da creare delle vere "ambasciate dell'Unione europea";
35. prende atto del desiderio delle Presidenze tedesca e portoghese di ultimare gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani per quanto riguarda i diritti del fanciullo; attende con interesse di ricevere entro il prossimo anno progetti di misure attuative specifiche, che verteranno sull'applicazione dell'approccio olistico e globale sviluppato dagli orientamenti centrali;

---

<sup>1</sup> [http://www.justicerapidresponse.org/Documents1/JRR\\_NY\\_NOV07\\_FinalOutcomeDocument.pdf](http://www.justicerapidresponse.org/Documents1/JRR_NY_NOV07_FinalOutcomeDocument.pdf).

36. invita la Presidenza a trovare modi per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i gruppi di lavoro del Consiglio ai fini di iniziative negli ambiti di interesse comune, ad esempio tra il gruppo "Diritti umani" (COHOM) e il gruppo di lavoro che si occupa della CPI, per quanto riguarda la giustizia penale internazionale e i bambini nei conflitti armati;
37. esorta il Consiglio ad aggiornare gli orientamenti così da riconoscere appieno l'importanza del godimento del più elevato standard di salute conseguibile quale diritto fondamentale, in particolare per quanto riguarda le terapie del dolore;

#### *Pena di morte*

38. accoglie la summenzionata risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, che chiede una moratoria universale sull'uso della pena di morte, e riconosce l'utilità del carattere interregionale dell'iniziativa;
39. esorta il Consiglio ad aggiornare gli orientamenti sulla pena di morte al fine di sostenere tutte le attività volte alla piena applicazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la quale, tra l'altro, invita tutti gli Stati che hanno ancora la pena di morte a rispettare le norme internazionali che prevedono garanzie per la protezione dei diritti delle persone condannate a morte, in particolare le norme minime figuranti nell'allegato alla risoluzione 1984/50 del Consiglio economico e sociale, del 25 maggio 1984; segnala che la risoluzione fornisce al Segretario generale informazioni concernenti il ricorso alla pena capitale e l'osservanza delle garanzie per la protezione dei diritti delle persone condannate a morte e cerca di limitare progressivamente l'uso della pena di morte e di ridurre il numero di reati per cui può essere inflitta; segnala inoltre che la risoluzione si conclude invitando tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a stabilire una moratoria sulle esecuzioni al fine di abolire la pena di morte;
40. chiede alla Presidenza di incoraggiare l'Italia, la Lettonia, la Polonia e la Spagna, che non hanno ancora ratificato il protocollo n. 13 della CEDU sulla pena di morte, a provvedervi<sup>1</sup>; riconosce a tal riguardo che gli orientamenti sulla pena di morte potrebbero essere applicati in modo più coerente se gli Stati membri sottoscrivessero e ratificassero tali protocolli e convenzioni;
41. accoglie con favore la decisione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 7 dicembre 2007 di aderire alla dichiarazione congiunta Consiglio d'Europa/Unione europea che fissa una giornata europea contro la pena di morte, che verrà celebrata il 10 ottobre di ogni anno; plaude alle conclusioni della Conferenza europea tenutasi a Lisbona il 9 ottobre 2007, che lanciano nuovamente un appello per l'abolizione della pena capitale in Europa e promuovono l'abolizione universale della pena di morte;
42. plaude all'abolizione della pena di morte in Albania il 25 marzo 2007 (per tutti i reati), in Kirghizistan il 27 giugno 2007, in Ruanda il 26 luglio 2007, nello Stato del New Jersey (negli Stati Uniti d'America) il 13 dicembre 2007 e in Uzbekistan il 1° January 2008;

---

<sup>1</sup> Al 10 gennaio 2008 l'Italia, la Lettonia, la Polonia e la Spagna avevano firmato ma non ratificato il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza.

*Tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti*

43. rileva che finora Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia non hanno né firmato né ratificato il Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura (OPCAT); rileva che finora Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Romania l'hanno firmato ma non ratificato; sollecita tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora firmato e/o ratificato il Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti a provvedervi senza indugio;
44. esprime preoccupazione circa il vero impegno nei confronti dei diritti umani degli Stati membri dell'Unione europea che si rifiutano di firmare la summenzionata Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; chiede a tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non l'hanno ancora fatto di firmarla e ratificarla tempestivamente<sup>1</sup>;
45. rimanda il Consiglio e la Commissione al recente studio sull'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, presentato alla sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo il 28 giugno 2007 e al COHOM nel dicembre 2007; invita entrambe le istituzioni a seguirne le raccomandazioni, ad esempio la raccomandazione di sviluppare una chiara visione d'insieme, concentrandosi a livello nazionale sull'esame dei contesti politico, sociale, culturale e giuridico; invita la Commissione a trasmettere, previa analisi, istruzioni alle sue delegazioni e alle missioni degli Stati membri al fine di aiutarle ad applicare le raccomandazioni;
46. attende con interesse la valutazione dell'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, attualmente in corso di elaborazione per la presentazione al COHOM; si aspetta che il COHOM, nel contesto della revisione di questa serie di orientamenti, discuta in merito a criteri specifici di azione riguardo a singoli casi al fine di migliorare l'attuazione degli orientamenti; raccomanda l'adozione di misure atte ad assicurare il rispetto del divieto assoluto della tortura e a resistere a ogni tentativo di definire una posizione dell'Unione europea che legittimi l'uso di garanzie diplomatiche per agevolare il trasferimento di persone verso un paese ove vi possa essere rischio di tortura;
47. chiede un aggiornamento degli orientamenti sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti alla luce dell'articolo 15 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che concerne la libertà dalla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
48. chiede la presenza regolare della Presidenza o del Segretariato del Consiglio in seno ai pertinenti comitati delle Nazioni Unite nonché l'approfondimento della cooperazione con il Consiglio d'Europa e con il suo comitato per la prevenzione della tortura, al fine di ottenere un importante e utile contributo concreto al processo decisionale relativo alle

---

<sup>1</sup> Firmatari al dicembre 2007: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia. (Soltanto due paesi – Albania e Argentina – hanno ratificato la Convenzione, che necessita di 20 ratifiche per entrare in vigore.)

iniziative nei confronti di taluni paesi;

49. sollecita il Consiglio e la Commissione a proseguire la prassi delle iniziative nei riguardi di tutti i partner internazionali dell'Unione europea in merito alla ratifica delle convenzioni internazionali che vietano l'uso della tortura e dei maltrattamenti, nonché dell'offerta di assistenza per la riabilitazione dei sopravvissuti alla tortura; invita l'Unione europea a considerare la lotta contro la tortura e i maltrattamenti come una priorità assoluta della sua politica in materia di diritti umani, in particolare attuando in modo più vigoroso gli orientamenti dell'UE e tutti gli altri strumenti dell'UE, come lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, e garantendo che gli Stati membri si astengano dall'accettare garanzie diplomatiche da paesi terzi ove vi sia un rischio reale di tortura o maltrattamento;

## *Minori e conflitti armati*

50. plaude alla relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per i minori e i conflitti armati, pubblicata il 13 agosto 2007, che conclude che gli Stati membri delle Nazioni Unite dovrebbero applicare misure concrete e mirate contro i trasgressori recidivi;
51. si compiace dei progressi compiuti nell'applicazione delle norme internazionali sulla protezione dell'infanzia per quanto riguarda il rinvio a giudizio dei presunti responsabili, come le accuse mosse dal TPI contro leader di alto livello di varie fazioni in lotta nella Repubblica democratica del Congo e le accuse mosse contro quattro membri di alto rango del Lord's Resistance Army; reputa un notevole successo la sentenza del Tribunale speciale per il Sierra Leone, secondo cui il reclutamento di minori di 15 anni nelle ostilità è un crimine di guerra in virtù del diritto internazionale consuetudinario nonché la recente reclusione di comandanti militari per aver arruolato minori;
52. valuta positivamente la crescente partecipazione dei minori a un'ampia gamma di negoziati, accordi, sforzi di consolidamento e di mantenimento della pace, agende e trattati; sottolinea tuttavia che le clausole sulla partecipazione dei minori agli accordi di pace dovrebbero essere specifiche e che i loro obiettivi dovrebbero essere realizzabili;
53. si compiace della crescente partecipazione dei minori a meccanismi di responsabilità per i crimini a norma del diritto internazionale (riconoscendo in proposito gli sforzi espliciti in tal senso dalla Commissione liberiana per la libertà e la riconciliazione nel 2007) intesi come importante strumento per dare applicazione al diritto dei minori a partecipare alle decisioni che incidono sulla loro vita; sottolinea comunque che l'interesse superiore del bambino deve guidare qualsiasi partecipazione del genere, anche attraverso l'attuazione di politiche e procedure adeguate all'età nonché la promozione del recupero e del reinserimento delle vittime di minore età;
54. esprime apprezzamento per il fatto che le norme integrate sul disarmo, la smobilitazione e il reinserimento (2006), i principi di Parigi e gli orientamenti sui minori associati con forze armate o gruppi armati (2007) rappresentano significativi passi avanti nella formulazione delle politiche e ora esigono un'effettiva esecuzione;
55. si compiace che altre sette nazioni (Argentina, Croazia, Guatemala, Laos, Mauritania, Marocco e Ucraina) abbiano aderito all'impegno internazionale volto a porre fine al reclutamento di minori nei conflitti armati, noto come gli Impegni e i principi di Parigi e si rammarica che gli Stati Uniti non abbiano firmato in virtù della loro opposizione alla clausola riguardante il Tribunale penale internazionale;
56. chiede ai restanti Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di firmare e ratificare quanto prima i protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti dei minori<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dei minori relativo alla tratta dei minori, la prostituzione e la pornografia infantili (situazione al novembre 2007): non ancora ratificato da Repubblica ceca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e il Regno Unito.

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dei minori sull'partecipazione dei minori a conflitti armati (situazione all'ottobre 2007): non ancora ratificato da Estonia, Grecia, Ungheria, i Paesi Bassi; né firmato, né



57. rileva che la Presidenza portoghese ha dato seguito alle iniziative tedesche adottate a norma degli orientamenti e ha incaricato tutte le missioni nei paesi prioritari di considerare le strategie per paese adottate dal COHOM il 15 giugno 2007 come istruzioni permanenti da integrare nel lavoro dei Capi missione in materia di minori coinvolti in conflitti armati; si compiace che la Presidenza abbia trasmesso anche alle Presidenze locali le relazioni ricevute dalle ONG interessate relative a paesi specifici;

#### *Difensori dei diritti umani*

58. chiede al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi per un'attuazione più trasparente e sistematica degli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani, dato che si tratta di uno strumento importante e innovativo concepito per tutelare e sostenere i difensori dei diritti umani più a rischio;
59. si aspetta che l'identificazione degli orientamenti sui difensori dei diritti come uno dei principali elementi della politica estera dell'Unione europea in materia di diritti umani sia accompagnata dall'effettiva attuazione di tali orientamenti nelle strategie locali riguardanti 120 paesi; fa osservare che l'assenza di iniziative dell'Unione europea per conto dei difensori dei diritti umani in taluni paesi, quali la Cina, la Tunisia, l'Etiopia, l'Iran e la Russia, pare riflettere una mancanza di consenso tra gli Stati membri dell'Unione europea, ciascuno dei quali accorda priorità a interessi diversi in materia di politica estera il che rende impossibile intraprendere azioni collettive;
60. ritiene che un approccio coerente dovrebbe inoltre concentrarsi sul rafforzamento delle capacità tra gli attivisti per i diritti umani e sulla promozione di meccanismi di consultazione e di interazione tra di essi e i loro governi sulle questioni della riforma democratica e della promozione dei diritti umani, in particolare quando sono in gioco processi di democratizzazione;
61. chiede alla Commissione e al Consiglio di promuovere attivamente presso i difensori dei diritti umani la diffusione di informazioni sulle teorie e pratiche di azione non violenta, cercando di incentivare la conoscenza e il confronto tra loro sulle migliori pratiche che emergono dall'esperienza diretta sul campo;
62. chiede al Consiglio di esaminare con urgenza la questione dei visti d'emergenza per i difensori dei diritti umani; ritiene che la confidenzialità delle iniziative dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani sia talvolta utile ma chiede che, nonostante la loro confidenzialità, le forze locali dell'Unione europea debbano sempre informare le ONG in loco in merito a tali iniziative in modo riservato;
63. sottolinea nuovamente l'importanza di mettere il manuale per l'attuazione degli orientamenti a disposizione dei difensori dei diritti umani in loco; incoraggia il COHOM a diffondere traduzioni degli orientamenti dell'Unione europea per i difensori dei diritti umani nelle lingue dell'Unione europea che sono la lingua franca nei paesi terzi e nelle principali lingue non europee presso gli uffici regionali e le ambasciate e le

---

ratificato da Cipro.

delegazioni; si compiace che finora siano disponibili traduzioni in lingue quali il russo, l'arabo, il cinese e il farsi, ma sottolinea che occorre effettuare altre traduzioni a livello locale; esorta vivamente gli Stati membri dell'Unione europea a semplificare la questione dei visti a favore di difensori dei diritti umani che sono invitati a partecipare a manifestazioni organizzate nell'Unione europea o che fuggono per il deterioramento delle condizioni di sicurezza;

*Orientamenti relativi ai dialoghi sui diritti umani e consultazioni riconosciute con paesi terzi*

64. chiede al Consiglio e alla Commissione di avviare una valutazione organica degli orientamenti relativi ai dialoghi sui diritti umani e a sviluppare chiari indicatori dell'impatto di ciascun dialogo nonché criteri per l'avvio, l'interruzione e la ripresa dei dialoghi;
65. reitera la sua richiesta di basare i dialoghi sui diritti umani sulla reciprocità sia per quanto riguarda il territorio dell'Unione europea che quello dei paesi terzi;
66. reitera il suo appello affinché le questioni inerenti ai diritti umani siano esaminate al più alto livello politico per dare maggior peso politico alle inquietudini riguardanti i diritti umani; per questi motivi considera fondamentale che tale dialogo non sia mai utilizzato per confinare la materia ad incontri tra esperti, marginalizzandola rispetto ad altri temi politici; invita perciò il Consiglio e la Commissione ad adottare le seguenti misure:
  - pubblicizzare gli obiettivi che si prefigge da ciascun dialogo, così come il monitoraggio della loro realizzazione;
  - stabilire che la valutazione di ciascun dialogo sia realizzata "ogni anno", invece che "preferibilmente" ogni anno;
  - prevedere che ogni incontro nell'ambito del dialogo affianchi, accanto a una fase di approfondimento "tecnico" a livello di funzionari, una fase politica che coinvolga direttamente responsabili a livello "ministeriale";
  - coinvolgere rappresentanti del Parlamento europeo nei dialoghi ed in particolare nelle sedute di valutazione nelle quali sono discussi casi individuali;
67. sottolinea nuovamente, a tale proposito, le proposte avanzate nella sua suddetta risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell'uomo;
68. sottolinea che la Cina continua a violare sistematicamente i diritti umani e che, nonostante le promesse fatte dal regime in vista delle prossime Olimpiadi, i risultati della Cina in materia di diritti umani non sono migliorati; sottolinea la necessità di una radicale intensificazione del dialogo Unione europea-Cina; plaude al fatto che la Cina ha deciso di far riesaminare dalla Corte suprema tutte le condanne alla pena capitale, ma permane preoccupato per il fatto che la Cina effettua il maggior numero di esecuzioni in tutto il mondo; prende atto che la ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici è ancora in sospeso, nonostante le ripetute assicurazioni da parte del governo cinese della sua intenzione di ratificarlo; deplora che al vertice Unione europea-Cina del 28 novembre 2007 a Pechino non sia stata adottata nessuna dichiarazione comune

Unione europea-Cina sui diritti umani, sebbene l'intenzione di formulare una siffatta dichiarazione fosse stata inizialmente annunciata; chiede al Consiglio di fornire informazioni più dettagliate al Parlamento a seguito delle discussioni, compreso un elenco dettagliato delle iniziative intraprese in merito ai singoli casi dal Consiglio e dagli Stati membri; rileva che nonostante le significative riforme economiche permangono tuttora violazioni sistematiche dei diritti umani e politici in merito a questioni quali l'incarcerazione per motivi politici, gli attacchi e le intimidazioni ai danni di avvocati e difensori dei diritti umani, la mancanza di una magistratura indipendente, il lavoro forzato, la libertà di espressione e di religione, i diritti delle minoranze religiose ed etniche, le detenzioni arbitrarie, il sistema dei campi del Laogai e le accuse concernenti l'espianto di organi; fa osservare che occorre porre un accento più mirato su tali aspetti allarmanti in vista della preparazione delle Olimpiadi in Cina che costituisce un'opportunità di importanza storica per il miglioramento dei diritti umani in Cina; permane preoccupato, a tale riguardo, per la legislazione cinese, compreso il sistema del segreto di Stato, che impedisce la necessaria trasparenza per lo sviluppo del buon governo e di un sistema in cui prevalga lo Stato di diritto; si dichiara preoccupato per i limiti posti alla libertà dei mezzi di informazione cinesi e internazionali, compresi Internet, i blog e l'accesso all'informazione per la stampa cinese e internazionale; resta altrettanto preoccupato per le liste di proscrizione di giornalisti e attivisti per i diritti umani, compreso il Dalai Lama, i suoi seguaci e quanti praticano Falun Gong; sottolinea la necessità di continuare, anche dopo le Olimpiadi, a osservare da vicino la situazione dei diritti umani e le modifiche apportate alla legislazione in materia; chiede con insistenza all'Unione europea di fare in modo che le sue relazioni commerciali con la Cina siano subordinate alle riforme in materia di diritti umani e chiede in proposito al Consiglio di effettuare una valutazione a tutto campo della situazione dei diritti umani prima di concludere qualsiasi nuovo accordo quadro di partenariato e cooperazione; chiede al Consiglio e alla Commissione di sollevare le questioni della Mongolia interna, del Turkestan orientale e del Tibet, di sostenere attivamente il rafforzamento di un dialogo trasparente tra il governo cinese e gli emissari del governo tibetano in esilio e di integrare la questione delle implicazioni per i diritti umani delle politiche cinesi in Africa; permane allarmato per la violazione sistematica dei diritti umani dell'etnia Uyghurs nella regione autonoma dello Xinjiang;

69. permane preoccupato per l'interruzione dal 2004 del dialogo sui diritti umani con l'Iran a causa della mancanza di cooperazione da parte dell'Iran; reitera le opinioni espresse da tale paese a seguito dell'ultima relazione, chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di sostenere i dissidenti e gli attivisti democratici e di rafforzare, in modo pacifico e non violento, gli attuali processi che possano favorire le riforme democratiche, istituzionali e costituzionali, di garantire la sostenibilità di tali riforme e consolidare la partecipazione di tutti i difensori iraniani dei diritti umani e i rappresentanti della società civile nei processi di ideazione della politica, rafforzando il ruolo che essi svolgono nella dialettica politica generale; condanna la nuova campagna di moralizzazione lanciata dalle autorità iraniane dall'inizio di aprile 2007 che ha portato all'arresto di migliaia di uomini e donne a seguito delle iniziative tese a "contrastare il comportamento immorale"; denuncia il crescente ricorso del regime iraniano alle esecuzioni capitali;

70. deplora la mancanza di risultati ottenuti nelle consultazioni Unione europea-Russia sui

diritti umani e chiede che il Parlamento sia associato a tale processo; incoraggia gli sforzi espliciti dal Consiglio e dalla Commissione al fine di giungere a una situazione in cui le consultazioni si svolgano in modo alternato in Russia e nell'Unione europea, in cui altri ministri russi oltre al ministro degli Esteri partecipino alle consultazioni e in cui la delegazione russa partecipi alle riunioni delle ONG russe e europee o di organi parlamentari organizzate nell'ambito delle consultazioni; deplora che l'Unione europea abbia ottenuto finora scarsi risultati nel favorire cambiamenti politici dopo aver sollevato questioni delicate quali la situazione in Cecenia e nelle altre Repubbliche del Caucaso, l'impunità e l'indipendenza della magistratura, il trattamento dei difensori dei diritti umani, l'indipendenza di mezzi di informazione e la libertà di espressione, il trattamento delle minoranze etniche, il rispetto dello Stato di diritto e la tutela dei diritti umani nelle forze armate, le discriminazioni in base all'orientamento sessuale nonché altre questioni; ritiene che il tema a lungo dibattuto della Cecenia debba essere esteso fino a comprendere le preoccupanti situazioni in Inguscezia e nel Daghestan; deplora le perduranti persecuzioni di giornalisti, difensori dei diritti umani e ONG, ad esempio le recenti aggressioni ai danni della Novaya Gazeta e della Fondazione per la promozione della tolleranza di Nizhny Novgorod; esorta la Russia a prendere ulteriori misure per tutelare la libertà di espressione e la sicurezza dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani; ritiene, a questo proposito, che l'Unione europea debba ritenere prioritarie la cooperazione della Russia con l'OSCE, il Consiglio d'Europa e i meccanismi delle Nazioni Unite inerenti ai diritti umani nonché la ratifica di tutte le convenzioni in materia di diritti umani, in particolare la ratifica del Protocollo n. 14 alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, che modifica il sistema di controllo della Convenzione; deplora l'indisponibilità della Russia a invitare osservatori internazionale in numero adeguato e con sufficiente anticipo per permettere loro di monitorare correttamente le elezioni conformemente alle norme dell'OSCE ed è pertanto costretto a mettere in dubbio le credenziali democratiche delle elezioni parlamentari; esorta vivamente la Commissione e il Consiglio a sollevare le questioni sui diritti umani, compresi i singoli casi, con le autorità russe al massimo livello e nell'ambito del nuovo accordo di partenariato e cooperazione con la Russia; chiede con insistenza alla Commissione di stabilire obblighi più chiari e prevedere meccanismi di controllo più efficienti, oltre alla clausola sui diritti umani, per giungere a un vero e proprio miglioramento della situazione dei diritti umani;

71. sollecita la Commissione e il Consiglio a istituire sottocommissioni sui diritti umani con tutti gli Stati vicini; ribadisce la sua richiesta di associare i parlamentari alla preparazione di tali riunioni e di informarli sul loro esito; ritiene che, mentre un primo ciclo di riunioni, come nel caso della Tunisia e dell'Egitto, potrebbe concentrarsi sulla durata della sottocommissione e sulla promozione della fiducia tra le parti, tali sottocommissioni, in particolare l'attuale sottocommissione con il Marocco, dovrebbero passare a una fase incentrata sui risultati, fissando concreti obiettivi di riferimento e indicatori dei progressi compiuti; ricorda che tali sottocommissioni non hanno alcun potere decisionale ma possono avanzare proposte al Comitato di associazione competente o ad organi di più alto livello del dialogo politico, che a norma dei piani d'azione della politica di vicinato europea e degli accordi di associazione hanno la responsabilità di discutere questioni inerenti ai diritti umani nell'ambito del dialogo politico; propone di iscrivere anche i documenti finali discussi nelle riunioni di esperti all'ordine del giorno delle riunioni di livello politico (vertici) dei dialoghi e delle

consultazioni sui diritti umani, in modo da ridurre le discrepanze nelle dichiarazioni sulla situazione dei diritti umani rilasciate alla stampa dalle due parti, il cui contenuto è spesso divergente;

72. prende atto dei tentativi fatti dalla Commissione e dal Consiglio di organizzare un secondo ciclo del dialogo Unione europea-Uzbekistan sui diritti umani nel maggio 2008; rileva ancora una volta che lo svolgimento di un dialogo sui diritti umani e di riunioni di esperti sul massacro di Andijan del 2005 non costituisce di per sé un passo avanti e non può essere invocato quale giustificazione per la revoca delle sanzioni; prende atto che l'assenza di un'inchiesta internazionale indipendente sul massacro di Andijan e l'assenza di qualsiasi miglioramento della situazione dei diritti umani in Uzbekistan, che rappresenta la condizione posta dall'Unione europea per la revoca delle sanzioni, hanno logicamente portato a un'estensione delle sanzioni contro l'Uzbekistan; si compiace che le conclusioni del Consiglio Affari generali e Relazioni esterne del 15 e 16 ottobre 2007 abbiano introdotto specifiche condizioni che dovranno essere soddisfatte entro sei mesi per mantenere la sospensione delle restrizioni sul rilascio dei visti; invita la Commissione e il Consiglio a effettuare una seria valutazione dell'impatto della decisione di sospendere per sei mesi alcune delle restrizioni sul rilascio dei visti che fa parte delle sanzioni imposte dall'Unione europea all'Uzbekistan e a riesaminare la situazione complessiva dei diritti umani in tale paese; deplora che l'Uzbekistan non abbia finora dato prova di alcun progresso in nessuno di tali punti; è sconcertato delle elezioni presidenziali del 23 dicembre 2007 in Uzbekistan che secondo l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OCSE si sono svolte in un clima di severo controllo politico senza alcuno spazio per una vera e propria opposizione e, in generale, senza rispettare molti degli impegni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa in materia di elezioni democratiche; condanna le uccisioni di Mark Weil, fondatore e direttore artistico del Teatro Ilkhom indipendente, avvenuta a Tashkent il 9 settembre 2007, e del giornalista e critico del regime uzbeko Alisher Saipov avvenuta nella città kirghiza di Osh il 24 ottobre 2007; reitera il suo appello per l'immediata liberazione dei prigionieri politici<sup>1</sup>; plaude all'abolizione della pena di morte;
73. appoggia la volontà del Consiglio di istituire dialoghi sui diritti umani con ciascuno dei rimanenti quattro paesi dell'Asia centrale; chiede che i dialoghi siano incentrati sui risultati e pienamente rispondenti agli orientamenti dell'Unione europea relativi ai dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, garantendo la partecipazione della società civile e del Parlamento europeo; chiede che all'istituzione dei dialoghi corrispondano adeguate risorse in seno ai segretariati del Consiglio e della Commissione; rileva che, in alcuni casi, le disposizioni pratiche non favoriscono un efficiente svolgimento dei dialoghi, ad esempio nei casi in cui è prevista unicamente l'interpretazione consecutiva, come nel caso del dialogo sui diritti umani con il Turkmenistan;
74. rileva che le deroghe concesse dall'Unione europea in merito agli impegni affidati alla

---

<sup>1</sup> In particolare di Mutabar Tadjibaeva, presidente dell'organizzazione per i diritti umani Plammenoe Serdtse, e di 12 difensori dei diritti umani: Saidjahon Zainabidinov, Nosim Isakov, Norboi Kholjigitov, Abdusattor Irzaev, Habibulla Okpulatov, Azam Formonov, Alisher Karamatov, Mamarajab Nazarov, Dilmurad Mukhiddinov, Rasul Khudainasarov, Bobumurod Mavlanov e Ulugbek Kattabekov.

Turchia sulla strada verso l'adesione rappresentano un fattore importante che ritarda le ulteriori riforme in materia di diritti umani in Turchia;

75. auspica che i responsabili dell'assassinio di Benazir Bhutto siano individuati e consegnati alla giustizia quanto prima possibile; prende atto del deterioramento della situazione dei diritti umani in Pakistan durante tutto il 2007, comprese in particolare le minacce all'indipendenza della magistratura e alla libertà dei mezzi di informazione; prende atto dell'adozione del nuovo documento strategico per paese relativo al Pakistan e si compiace dell'integrazione della prevenzione dei conflitti e dei diritti umani nel documento stesso; prende atto che la prima riunione della commissione mista Comunità europea - Pakistan si è tenuta per la prima volta a Islamabad il 24 maggio 2007 e sottolinea la necessità di porre i diritti umani al primo punto dell'agenda per tutte le successive riunioni;

### ***Mutilazioni genitali femminili e altre pratiche nocive tradizionali***

76. sottolinea che occorre intensificare gli sforzi tesi a eliminare tutte le forme di mutilazioni genitali femminili sia a livello locale che nel processo di formulazione della politica, in modo da sottolineare il fatto che tali mutilazioni rappresentano sia una violazione dei diritti umani che una questione di genere;
77. insiste affinché i diritti delle donne sia affrontati esplicitamente nell'ambito di tutti i dialoghi sui diritti umani e in particolare la lotta e l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e di violenza contro le donne e le ragazze, comprese tutte le pratiche tradizionali nocive, ad esempio la mutilazione genitale femminile o il matrimonio in età precoce o forzato, tutte le forme di tratta di esseri umani, la violenza domestica e l'uccisione di donne, lo sfruttamento sul lavoro e lo sfruttamento economico;
78. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare la clausola sui diritti umani per fare della lotta a tutte le forme di mutilazione genitale femminile una questione prioritaria nelle relazioni con i paesi terzi, in particolare gli Stati che intrattengono relazioni preferenziali con l'Unione europea in virtù dell'Accordo di Cotonou e di esercitare pressioni su tali paesi affinché adottino le necessarie misure legislative, amministrative, giudiziarie e preventive per porre fine a tali pratiche;
79. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di promuovere in particolare la ratifica e l'attuazione da parte degli Stati membri dell'Unione africana del Protocollo dell'Unione africana sui diritti delle donne in Africa;
80. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e di garantire lo stanziamento di finanziamenti a favore delle attività finalizzate all'eliminazione di tutte le forme di mutilazione genitale femminile;

### ***Esame generale delle attività del Consiglio e della Commissione compresi i risultati delle due Presidenze***

81. deplora le perduranti violazioni dei diritti umani e della democrazia da parte della giunta militare in Birmania e appoggia l'impegno dell'Unione europea di raggiungere i suoi obiettivi dichiarati, ossia l'istituzione di un governo legittimo, democratico e civile che rispetti i diritti umani della sua popolazione e ripristini le normali relazioni con la comunità internazionale; si compiace dell'adozione da parte del Consiglio nel novembre 2007 di una posizione comune che rinnova le attuali misure restrittive e ne introduce di nuove, ma deplora l'esclusione da tali misure di settori cruciali quali l'energia; condanna la risposta brutale delle autorità birmane alle dimostrazioni dei monaci buddisti e di tutti gli altri dimostranti pacifici; esprime apprezzamento per la nomina di un Inviato speciale dell'Unione europea per la Birmania e chiede alla Commissione di appoggiare attivamente il movimento birmano per la democrazia nel quadro dell'EIDHR;
82. chiede alla Presidenza del Consiglio di concentrarsi sui paesi che destano particolari inquietudini in relazione ai diritti umani; incoraggia, in particolare, il Consiglio ad attuare pienamente gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani e di stanziare risorse aggiuntive a favore di progetti nell'ambito dell'EIDHR, in particolare per la promozione della democrazia in Bielorussia, Birmania, Cuba, Eritrea, Laos, Corea del Nord, Uzbekistan, Vietnam e Zimbabwe; ritiene che la formulazione e l'esecuzione di tali progetti non debbano essere subordinati al consenso o alla cooperazione dei rispettivi regimi;
83. plaude all'organizzazione della prima giornata dell'Unione europea contro la tratta il 18 ottobre 2007, destinata a sensibilizzare sulla tratta degli esseri umani e a sottolineare il lungo impegno da parte dell'Unione europea alla sua eradicazione;
84. si compiace del Forum Unione europea - ONG per i diritti umani organizzato dalla Presidenza portoghese e dalla Commissione e svoltosi a Lisbona nel dicembre 2007 sul tema dei diritti economici, sociali e culturali; appoggia le raccomandazioni del Forum che riaffermano l'indivisibilità e l'universalità dei diritti umani e riescono a collegare gli aspetti esterni e interni delle politiche dell'Unione europea;
85. esprime apprezzamento per il quarto incontro della rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, svoltosi all'Aia il 7 e 8 maggio 2007; prende atto dei lavori di tale incontro interamente dedicato al Ruanda e alle indagini su persone ruandesi sospettate svolte da Stati europei;
86. chiede alla Presidenza del Consiglio di intervenire in merito all'inerzia dell'Unione europea nel Darfur; plaude all'operazione ibrida dell'Unione africana/Nazioni Unite nel Darfur (UNAMID), approvata all'unanimità il 31 luglio 2007 dalla risoluzione 1769(2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite intesa come primo passo nella giusta direzione; prende atto che l'UNAMID ha sostituito la Missione dell'Unione africana in Sudan (AMIS) il 31 dicembre 2007 e ha un mandato iniziale che scade il 31 luglio 2008; auspica che l'AMIS composta di 7 000 uomini e incaricata finora del mantenimento della pace sia accorpata a questa nuova forza e che saranno prese tutte le misure necessarie a garantire la capacità dell'UNAMID di assolvere il suo mandato, compreso un esame periodico del numero di truppe stanziate per il mantenimento della pace; insiste comunque sul fatto che i mandati di arresto emessi dal TPI in relazione al Darfur devono essere eseguiti quanto prima possibile;

87. si compiace che in seno alle Nazioni Unite siano iniziati i lavori per la definizione di un codice di condotta uniforme per tutte le categorie di personale partecipanti alle missioni di pace; prende atto che il piano d'azione della Task Force precisa l'obbligo di incorporare una serie di sei principi basilari in tutti i codici di condotta del Comitato permanente inter-agenzie (IASC), compreso il principio che vieta di compiere atti sessuali con minori di 18 anni, indipendentemente dalla maggiore età o dall'età del consenso vigente a livello locale; si compiace che questo codice di condotta si applica ora a tutto il personale delle missioni di pace o umanitarie delle Nazioni Unite; esprime apprezzamento per la creazione di unità per la condotta del personale in seno alle missioni delle Nazioni Unite in Burundi, Costa d'Avorio, Repubblica democratica del Congo e Haiti incaricati di indagare sui casi denunciati e di assistere le vittime; auspica la completa applicazione del codice di condotta in tutte le missioni delle Nazioni Unite, compresa, se del caso, l'imposizione di sanzioni penali contro il personale ritenuto responsabile di stupro o di sfruttamento sessuale di minori;
88. valuta positivamente il fatto che il Consiglio elabora e aggiorna periodicamente degli elenchi di paesi prioritari nei confronti dei quali sono espliciti ulteriori sforzi concertati al fine di dare applicazione agli orientamenti dell'Unione europea sui minori e i conflitti armati, sulla pena di morte (i cosiddetti paesi in procinto di adottare modifiche in materia) e sui difensori dei diritti umani; prende atto che una pratica analoga è anche prevista dalla strategia di attuazione dei nuovi orientamenti dell'Unione europea sulla promozione e la protezione dei diritti dei minori; incoraggia la Commissione e il Consiglio a estendere tali buone pratiche, che consentono, tra l'altro, all'Unione europea di reagire in modo più efficace mediante iniziative, dichiarazioni e altre forme di azione, agli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura; incoraggia il Consiglio e la Commissione a coinvolgere i meccanismi speciali delle Nazioni Unite e a tener conto delle raccomandazioni e delle risoluzioni d'urgenza del Parlamento europeo al momento di individuare i paesi prioritari;
89. reitera il suo appello affinché tutte le discussioni con i paesi terzi, gli strumenti, i documenti e le relazioni, comprese le relazioni annuali, in materia di diritti umani e democrazia affrontino in modo esplicito le questioni delle minoranze etniche, della libertà religiosa, comprese le pratiche discriminatorie ai danni delle minoranze religiose, della tutela e della promozione dei diritti delle popolazioni indigene, dei diritti umani delle donne, dei diritti dei minori, dei diritti delle popolazioni indigene, dei disabili, comprese le persone affette da un handicap intellettuale, e delle persone di qualsiasi orientamento sessuale, associando pienamente le loro organizzazioni, sia nell'Unione europea che, se del caso, nei paesi terzi;

### ***I programmi di assistenza esterna della Commissione***

#### *Lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)*

90. chiede un'assoluta trasparenza sulle modalità di spesa dei finanziamenti nonché di scelta e di valutazione nell'ambito dell'EIDHR; chiede la pubblicazione su Internet di tutti i progetti prescelti, laddove ciò sia compatibile con la protezione dei beneficiari;



91. plaude all'adozione, nell'ambito dell'EIDHR, di una nuova misura che permette di prendere provvedimenti urgenti per la tutela dei difensori dei diritti umani senza la necessità di una procedura di gara; chiede alla Commissione di applicare tale nuova misura in modo rapido ed efficace;
92. prende atto che i finanziamenti dell'EIDHR impegnati per le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea nel 2007 ammontavano al 23% dei finanziamenti totali dell'EIDHR utilizzati (30,1 milioni di euro) e che sono state condotte 11 missioni del genere;
93. rileva che una grande proporzione (circa il 50%) dei finanziamenti totali dell'EIDHR per i progetti appaltati nel 2007 è stata destinata a grandi progetti tematici e solo una modesta proporzione (il 24%) è andata a programmi di sostegno per paese (equivalenti a microprogetti); rileva altresì che solo una parte limitata dei finanziamenti è stata destinata all'Asia, il continente più problematico a livello di violazioni dei diritti umani; propone di ripensare l'equilibrio geografico;
94. fa osservare che occorre fare attenzione a finanziare le organizzazioni internazionali il cui finanziamento è fornito attraverso i contributi applicati agli Stati membri, quali il TPI, dato che i finanziamenti erogati a tali organizzazioni si configurano come sovvenzioni a parti statuali che hanno l'obbligo di fornire questi finanziamenti a tali organizzazioni e pongono a repentaglio altri progetti e istituzioni che dipendono dai finanziamenti dell'EIDHR, quali i progetti delle ONG e il progetto Legacy e le attività di animazione del Tribunale speciale per la Sierra Leone;

#### ***Attuazione delle clausole sui diritti umani e la democrazia negli accordi esterni***

95. deplora che le clausole sui diritti umani e la democrazia, un elemento essenziale di tutti gli accordi di cooperazione con paesi terzi, non siano ancora attuate in modo concreto per l'assenza di un meccanismo che ne consenta l'applicazione;
96. sottolinea nuovamente a tale proposito le proposte contenute nella sua suddetta risoluzione del 14 novembre 2006 sulle clausole sui diritti umani e la democrazia negli accordi dell'Unione europea;
97. reitera il suo appello affinché le clausole sui diritti umani siano attuate attraverso una procedura di consultazione più trasparente tra le parti, che precisi i meccanismi politici e giuridici da utilizzare in caso di richiesta di sospensione della cooperazione bilaterale motivata da violazioni ripetute e/o sistematiche dei diritti umani contrarie al diritto internazionale; ritiene che tali clausole debbano specificare il meccanismo che permetta una sospensione temporanea di un accordo di cooperazione nonché un meccanismo di richiamo;
98. rileva che nel 2007 l'Unione europea non ha concluso alcun nuovo accordo contenente clausole sui diritti umani;
99. si compiace che la Commissione e il Consiglio abbiano sospeso le preferenze

commerciali con la Bielorussia nel 2007 previste dal sistema di preferenze generalizzate a seguito della mancata attuazione da parte del governo bielorusso delle raccomandazioni presentati dall'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) nel 2004;

### *Integrazione dei diritti umani*

100. chiede alla Commissione di continuare a controllare da vicino la concessione dei vantaggi derivanti dal sistema di preferenze generalizzate Plus a paesi che hanno evidenziato gravi manchevolezze nell'attuazione delle otto convenzioni dell'OIL relative alle norme fondamentali sul lavoro, in considerazione delle violazioni dei diritti civili e politici o il ricorso al lavoro dei detenuti; chiede alla Commissione di sviluppare criteri atti a determinare in quali casi si dovrebbe ritirare il sistema delle preferenze generalizzate per motivi connessi ai diritti umani;
101. ricorda la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, adottata dalla risoluzione 41/128 del 4 dicembre 1986 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la quale riconosce che il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile, che spetta in primo luogo agli Stati la responsabilità di creare le condizioni favorevoli alla realizzazione del diritto allo sviluppo e che gli Stati devono prendere misure per formulare politiche di sviluppo internazionali al fine di facilitare la piena realizzazione di questo diritto; chiede che siano prese misure tese a far sì che i programmi di sviluppo internazionali destinati a rispondere a tale responsabilità degli Stati siano inclusivi e accessibili ai disabili, conformemente all'articolo 32 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili firmata dalle Comunità europee il 30 marzo 2007;
102. ricorda che il bilancio generale dell'Unione europea per il 2008 prevede gli stanziamenti relativi alla disabilità debbano essere controllati onde garantire che gli aiuti comunitari siano conformi all'articolo 32 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili e chiede che tali disposizioni del bilancio siano rigorosamente attuate e seguite;
103. chiede al Consiglio di adoperarsi al massimo per attuare il diritto fondamentale alla salute per quanto riguarda il trattamento del dolore e l'accesso agli analgesici oppiacei, facendo presente che l'Organo Internazionale per il Controllo degli Stupefacenti ha chiesto alla comunità internazionale di promuovere la prescrizione di antidolorifici, in particolare nei paesi poveri, dato che in oltre 150 paesi si denunciano gravi carenze nelle cure;
104. condanna senza riserve tutte le forme di sfruttamento di minori, che si tratti di forme di sfruttamento sessuale, compresa la pornografia infantile e il turismo pedofilo, o di lavoro forzato, oltre a tutte le forme di tratta di esseri umani;
105. esorta vivamente la Commissione a continuare a promuovere la responsabilità sociale delle imprese tra le imprese europee e locali; chiede al Consiglio di riferire al Parlamento in merito a qualsiasi commento del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani che chiarisca le norme in materia di responsabilità delle società e delle multinazionali e di altre imprese commerciali per quanto riguarda i diritti umani;

106. riconosce che la politica di immigrazione è diventata una priorità nell'agenda politica interna ed esterna dell'UE e che nei suoi testi l'UE cerca sempre di collegare immigrazione e sviluppo e di garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli immigrati; afferma, tuttavia, che la realtà sul campo contraddice tali testi; esprime la sua particolare inquietudine sul fatto che vengono conclusi accordi per la riammissione degli immigrati clandestini con paesi terzi che non posseggono i necessari strumenti giuridici e istituzionali per trattare la riammissione di cittadini e tutelarne i diritti;
107. chiede al Consiglio di far sì che i diritti dei profughi, dei richiedenti asilo e degli immigrati siano pienamente rispettati nella pratica al momento di potenziare la cooperazione con paesi terzi in materia di immigrazione e asilo; sottolinea che, in particolare, il meccanismo della politica europea di vicinato dovrebbe essere utilizzato per controllare i risultati in materia di diritti umani in questo campo; chiede al Consiglio e alla Commissione di verificare che nell'ambito delle politiche di cooperazione per la lotta contro l'immigrazione illegale, non si fornisca alcun sostegno ad apparati di polizia e giustizia di Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani e/o che non rendano conto delle modalità di impiego di detti fondi;
108. chiede alla Commissione e al Consiglio di prendere iniziative dell'Unione europea a livello internazionale volte a combattere le persecuzioni e le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, ad esempio promuovendo una risoluzione sulla questione a livello delle Nazioni Unite e appoggiando le ONG e gli attori che promuovono l'uguaglianza e la non discriminazione; condanna il fatto che molti paesi hanno criminalizzato il comportamento omosessuale, che l'Iran, l'Arabia Saudita, lo Yemen, il Sudan, la Mauritania, gli Emirati Arabi Uniti e parti della Nigeria impongano la pena di morte per atti omosessuali, che 77 paesi hanno leggi che consentono alle autorità statali di perseguire ed eventualmente irrogare pene detentive per atti omosessuali e che numerosi paesi, quali l'India, il Pakistan, il Bangladesh, l'Uganda, il Kenya, la Tanzania, lo Zambia, il Malawi, il Niger, il Burkina Faso e la Malesia hanno leggi che prevedono l'irrogazione di pene detentive che vanno da 11 anni all'ergastolo; appoggia pienamente i principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere; chiede con insistenza agli Stati membri di concedere l'asilo alle persone che rischiano di subire persecuzioni nei loro paesi di origine a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere;
109. chiede alla Commissione e al Consiglio di verificare, in vista della riunione ministeriale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) prevista per il 2009, che i finanziamenti forniti per la lotta contro le droghe illegali ad agenzie internazionali come quelle delle Nazioni Unite non siano mai utilizzati, direttamente o indirettamente, per sostenere apparati di sicurezza di paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti dell'uomo o che applicano la pena di morte per reati connessi alle droghe; chiede altresì la preparazione di un documento che presenti in modo comprensivo e articolato le migliori pratiche applicate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea in materia di diritti umani e politiche sugli stupefacenti in occasione della prossima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti;

110. ribadisce l'importanza di una politica interna dell'Unione europea che promuova il rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani nonché la necessità per gli Stati membri di legiferare in modo coerente, in particolare con gli obblighi emananti dalla Convenzione di Ginevra e i relativi protocolli aggiuntivi, dalla Convenzione contro la tortura, la Convenzione contro il genocidio e lo Statuto di Roma del TPI; plaude ai progressi compiuti nell'applicazione di una giurisdizione universale in taluni Stati membri; nell'ottica di una maggiore coerenza delle politiche interne ed esterne, incoraggia il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a integrare la lotta contro l'impunità per gravi crimini internazionali nello sviluppo di un spazio comune dell'Unione europea di libertà, sicurezza e giustizia;

111. ribadisce la sua inquietudine sulle restrizioni relative ai contenuti di Internet, che si applichino alla diffusione o alla ricezione di informazioni, imposte dai governi e che non sono strettamente conformi alla garanzia della libertà di espressione; chiede in proposito al Consiglio e alla Commissione di elaborare norme comunitarie sul commercio con i paesi terzi in merito ai beni, tra cui software, hardware e articoli affini, aventi come unico scopo quello di svolgere attività generali di sorveglianza e di restringere l'accesso a Internet in modo incompatibile con la libertà di espressione, e sull'importazione e l'esportazione di tali beni, ad eccezione degli articoli destinati unicamente a tutelare l'infanzia; ritiene che lo stesso debba applicarsi alle tecnologie di sorveglianza e/o militari destinati a paesi che violano sistematicamente i diritti umani; chiede inoltre di trovare soluzioni concrete per impedire alle aziende europee di fornire a quei paesi dei dati personali che potranno essere utilizzati per violare tali diritti, in particolare il diritto alla libertà di espressione;

### ***Efficacia degli interventi del Parlamento europeo nei casi relativi ai diritti umani***

112. chiede al Consiglio di partecipare a dibattiti sulle risoluzioni di urgenza e chiede che sia attribuito un ruolo più costruttivo alla sottocommissione per i diritti umani nell'ambito della messa a punto di criteri coerenti e trasparenti per la selezione delle tematiche urgenti;
113. raccomanda che le risoluzioni e gli altri documenti chiave relativi alle questioni dei diritti umani siano tradotte nelle lingue parlate nelle zone in questione, in particolare in quelle lingue il cui uso non è riconosciuto o è proibito da autorità statali responsabili di violazioni di diritti umani;
114. si rammarica profondamente per il rifiuto opposto dalle autorità birmane e cubane alla richiesta del Parlamento di autorizzare l'invio di una delegazione in visita ai precedenti vincitori del Premio Sakharov; ritiene che il Parlamento dovrebbe facilitare la creazione di una rete dei vincitori del Premio Sakharov mediante lo svolgimento di riunioni periodiche presso il Parlamento;
115. ricorda alle delegazioni del Parlamento che dovrebbero inserire sistematicamente nell'agenda delle loro visite nei paesi terzi un dibattito interparlamentare sulla situazione dei diritti umani;
116. riconosce il lavoro svolto dalla sua commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone nonché la relazione di tale commissione che è sfociata nella risoluzione su tale tema adottata dal Parlamento il 14 febbraio 2007<sup>1</sup>; chiede all'Unione europea e agli Stati membri di collaborare a tutti i livelli per denunciare ora e in futuro la pratica della consegna straordinaria;

o

o o

---

<sup>1</sup> GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.

117. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e ai governi dei paesi citati nella presente risoluzione.